

**N. R.G. 40/2020**



**TRIBUNALE DI ALESSANDRIA**  
**Sezione prima civile – Ufficio fallimenti**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

dott. Stefano MOLTRASIO - Presidente

dott. Roberta BRERA – Giudice

dott. Corrado CROCI - Giudice rel.

visto il ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, 6° co., I. fall. proposto da ASPAL s.r.l. in data 15.07.2020;

esaminata la documentazione allegata;

udito il Giudice relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale di Alessandria;

rilevato che sono stati depositati i bilanci relativi agli esercizi 2017, 2018 e 2019;

rilevato che risulta prodotto un elenco nominativo dei creditori indicato come all. n. 8 del ricorso ex art. 161 I. fall. come "creditori prelazionari", mentre l'all. 8b fa riferimento anche a crediti chirografari. L'art. 161, 6° co., I. fall. richiede la produzione di un elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

considerato che essendo stata proposta dal P.M. istanza di fallimento, il termine da concedersi ai sensi dell'art. 161, 6° co., I. fall. non può che essere quello minimo di 60 giorni (con eventuale proroga di ulteriori 60 giorni), giusta quanto dispone, in questi casi,



l'art. 161, ult. co., I. fall. – senza che residui alcun margine di discrezionalità del Tribunale, neppure in ragione delle particolarità del caso di specie, rivendicate dalla difesa ricorrente;

che inoltre, non trova applicazione nel caso di specie la sospensione feriale *ex lege* 742/69, per i motivi meglio evidenziati dalla Cass., 13.06.2018, n. 15.435;

riconosciuti i requisiti dimensionali per accedere alla procedura, indipendentemente dal fatto che si tratti di società in house (cfr. Cass. 22.02.2019, n. 5346);

considerato che parte ricorrente non risulta aver depositato analoga domanda nell'ultimo biennio;

ritenuto necessario, per la complessità della fattispecie e le molteplici questioni giuridiche coinvolte, anche di tipo giuscontabilistico, procedere alla nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, 6° co., 4° periodo, I. fall.;

che non è ostativo a tale scelta del Tribunale la circostanza che ASPAL abbia in ricorso anticipato la volontà di sciogliere la riserva con la presentazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis I. fall.: vero è, infatti, che il debitore che ha presentato domanda di concordato "in bianco", con gli effetti previsti dall'art. 168 I. fall., e che ha preannunciato il deposito di un accordo di ristrutturazione a norma dell'art. 161, 6° co., 2° periodo, I. fall., mantiene comunque la facoltà di depositare, nel termine da concedersi dal Tribunale, una proposta di concordato; e che comunque, come evidenziato in dottrina, l'opzione solo annunciata (ma non vincolante) dal debitore non potrebbe condizionare, vincolandolo in senso negativo, il potere del Tribunale di nominare un pre-commissario;

ritenuto altresì di dover porre a carico della società ricorrente, per le medesime ragioni di cui sopra, i seguenti obblighi informativi ai sensi dell'art. 161, 6° ed 8° co., I. fall.:

- preso atto del bilancio aggiornato al 30.06.2020, deposito, a cadenza mensile, a partire dal 5.08.2020, della situazione patrimoniale aggiornata della società;
- deposito con produzione separata, a cadenza mensile, a partire dal 5.08.2020, della situazione finanziaria della società ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese;



- deposito, a cadenza mensile, a partire dal 5.08.2020, di una relazione dettagliata sulle operazioni e sugli interventi compiuti, a far data dal deposito/pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese, per la ristrutturazione dell'attività aziendale;
- deposito, con periodicità mensile, a partire dal 5.08.2020, di un prospetto relativo ai flussi mensili di cassa prospettati e concretamente realizzati dalla data di deposito/pubblicazione del ricorso;
- deposito, a cadenza mensile, a partire dal 5.08.2020, di prospetti contenenti la proiezione mensile dei flussi di cassa per il mese successivo prodotti dalla continuazione dell'attività operativa e, alla scadenza di ogni mese, il consuntivo dei predetti flussi realmente prodotti;
- deposito, a cadenza mensile, a partire dal 5.08.2020, di un prospetto contenente un aggiornamento sulle esposizioni in essere presso gli Istituti Bancari con i quali la società sta intrattenendo o ha intrattenuto, dal deposito del ricorso, rapporti commerciali, nonché una dettagliata esposizione degli utilizzi degli affidamenti;
- deposito, a cadenza mensile, a partire dal 5.08.2020, di una relazione sulle operazioni economiche e finanziarie compiute nel periodo di riferimento;
- deposito, sempre a cadenza mensile, a partire dal 5.08.2020, di una relazione riepilogativa ed illustrativa dei contratti in corso;
- deposito, con cadenza quindicinale, di una relazione attestante l'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

ritenuto opportuno che una copia dei predetti prospetti e relazioni sia trasmessa dalla società ricorrente direttamente al Commissario giudiziale, tenuto a vigilare sull'adempimento dei suddetti obblighi e a relazionare tempestivamente al Tribunale (in particolare, anche in relazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione ex art. 161, 7° co., l. fall. e al pagamento di debiti anteriori al deposito della domanda);

ritenuto che i termini per l'adempimento degli obblighi informativi non siano chiaramente soggetti alla sospensione feriale;

P.Q.M.



fissa termine fino al 30.07.2020 per il deposito di un elenco nominativo anche dei creditori chirografari, con l'indicazione dei rispettivi crediti, ovvero per specificare se gli elenchi prodotti sub 8a e 8b comprendano tutti i creditori di ASPAL;

fissa termine di giorni 60 ex art. 161, 6° co., l. fall. a decorrere dal deposito del presente provvedimento, non soggetto alla sospensione feriale;

nomina Commissario giudiziale il dr. Paolo RINALDI, con studio in Modena, viale G. Amendola n. 150, al quale attribuisce un fondo spese di € 10.000 a carico della società ricorrente;

dispone a carico della società gli obblighi informativi di cui alla parte motiva, non soggetti a sospensione feriale.

Si comunichi.

Alessandria, lì 21.07.2020.

Il Presidente  
Dott. Stefano Moltrasio

Il Giudice rel.  
Dott. Corrado Croci

